



Prot. n. 113271

ORDINANZA DEL SINDACO N. 31 del 18/06/2026

OGGETTO:	Limitazioni a somministrazione e vendita di alcolici e detenzione/consumo di bevande in contenitori di vetro in occasione dei concerti presso lo Stadio del Conero previsti per il 23, 24 giugno e 3 luglio 2026
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che:

- presso lo Stadio del Conero di Ancona sono previsti i concerti degli artisti Vasco Rossi (il 23 e 24 giugno 2026) e Tiziano Ferro (il 3 luglio 2026), che comporteranno un notevole afflusso di pubblico;
- nel corso degli incontri che si sono svolti con la Prefettura e la Questura, volti a predisporre, ciascuno per le proprie competenze, quanto necessario per assicurare lo svolgimento in sicurezza dei concerti, le autorità rappresentate hanno espresso l'esigenza di limitare il più possibile il consumo degli alcolici, nonché l'uso di contenitori di vetro per le bevande;

CONSIDERATO che, come disposto dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana, gli esercizi commerciali non possono vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva e che, inoltre, gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande non possono:

- a) vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva, fatta eccezione per l'asporto in bicchiere fino alle ore 01:00;
- b) somministrare, al di fuori del servizio al tavolo, bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 01:00 e fino alle ore 03:00;

PRESO ATTO che dalle ore 03:00 alle ore 06:00 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del c.d. Decreto Bianchi (D.L. 117/2007 convertito con modificazioni in L. n. 160/2007), ovvero divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche senza alcuna eccezione per il servizio al tavolo;

CONSIDERATO che, come disposto dal comma 6 art. 13 Regolamento di Polizia Urbana, è vietato, in tutto il territorio comunale, dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del mattino successivo, circolare e stazionare su suolo pubblico detenendo bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro aperti (bottiglie, bicchieri, ecc...);



CONSIDERATO, infine, che ai sensi dell'art. 24 del vigente regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche gli operatori autorizzati ad esercitare l'attività presso il parcheggio dello Stadio del Conero, in occasione delle partite ed altri eventi, non possono vendere nè somministrare bibite in lattine o in recipienti di vetro e bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

RITENUTO di disporre, in tutta l'area ricompresa all'interno del raggio di 500 metri, in linea d'aria, dall'ingresso dello Stadio Del Conero (cancello n. 4 – ingresso curva Nord) e nel tratto della strada Cameranense ricompreso tra l'incrocio per Varano fino al confine con il Comune di Camerano, a partire dalle 18:00 e fino a un'ora dopo dal termine di ciascun concerto:

- il divieto di somministrazione e vendita, a qualsiasi titolo, di bevande con gradazione alcolica superiore a cinque gradi e di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro;
- il divieto, per chiunque, di detenere e consumare bevande con gradazione alcolica superiore a cinque gradi e di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 50 D.Lgs. 267/2000, il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

CONSIDERATO che, anche nella città di Ancona, l'abuso di bevande alcoliche risulta essere sempre più frequente e che sia il Ministero della Sanità, che l'Organizzazione Mondiale della Salute mettono in guardia sulle gravi conseguenze in ambito sanitario, sociale e di pubblica sicurezza;

PRESO ATTO che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", attribuendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;



CONSIDERATO che l'art. 31 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, relativo alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, riconosce come principio generale dell'ordinamento il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

PRESO ATTO che l'art. 41 della Costituzione stabilisce che la libera iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Fermo restando quanto previsto nei regolamenti comunali di Polizia Urbana e Commercio su Aree Pubbliche e dall'art. 6 del c.d. Decreto Bianchi (D.L. 117/2007 convertito con modificazioni in L. n. 160/2007) in merito al consumo di bevande in orari serali e notturni, in tutta l'area ricompresa all'interno del raggio di 500 metri in linea d'aria dall'ingresso dello Stadio Del Conero (cancello n. 4 - ingresso curva Nord) e nel tratto della strada Cameranense ricompreso tra l'incrocio per Varano fino al confine con il Comune di Camerano, nelle giornate del 23 e 24 giugno 2026 e 3 luglio 2026 a partire dalle ore 18:00 e fino a un'ora dopo della fine dei concerti che si svolgeranno allo Stadio del Conero nelle suddette giornate:

- è vietato somministrare e vendere, a qualsiasi titolo, bevande con gradazione alcolica superiore a cinque gradi e qualsiasi bevanda in contenitori di vetro;
- è vietato, per chiunque, detenere e consumare bevande con gradazione alcolica superiore a cinque gradi e qualsiasi bevanda in contenitori di vetro;

AVVERTE

che, ai sensi del comma 7-bis.1 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco, ai sensi del precedente comma 7-bis dello stesso art. 50, in materia di limitazione alla vendita e somministrazione di bevande, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;



che l'inottemperanza ai divieti, contenuti nella presente ordinanza, di detenzione e consumo di bevande con gradazione alcolica superiore a cinque gradi e qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, sarà perseguita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 500,00, secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio n. 100/2003, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad € 154,00 secondo quanto previsto dall'art 16 della L. 689/81;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ancona e sia **trasmessa** ai seguenti destinatari:

- Prefettura di Ancona;
- Questura di Ancona;
- Polizia Locale;
- Confartigianato;
- Confcommercio;
- Confesercenti;
- CNA;

INFORMA CHE:

- il Responsabile del procedimento, ai sensi della Determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Commercio n. 1436/2026, è il dott. Giuliano Giordani, Responsabile dell'ufficio "U.O. SUAP - Commercio", il quale sottoscrivendo il presente atto attesta che nei suoi confronti non sussistono conflitti di interessi e neanche obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e di quanto disposto nei codici di comportamento;
- avverso la presente Ordinanza gli interessati possono ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla notificazione ai sensi della L. 1034/1971 oppure, in alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione a norma del D.P.R. 1199/1971.

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
dott. Giuliano Giordani

IL SINDACO
avv. Daniele Silvetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa